



*Direzione Formazione Professionale – Lavoro
Settore Attività Formativa*

DIRETTIVA

2002 - 2003

ATTIVITÀ FORMATIVE PER APPRENDISTI

Atto Regionale di indirizzo, ai sensi della legge regionale 26/04/2000 n. 44

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3

legge regionale 13/4/95 n. 63

Deliberazione della Giunta Regionale n. 75-7234 del 30/09/2002

Indice

SEZIONE 1	Finalità delle azioni formative	<i>pag.</i>	3
SEZIONE 2	Ambito di applicazione	<i>pag.</i>	3
SEZIONE 3	Fonti di finanziamento	<i>pag.</i>	4
SEZIONE 4	Tipologia delle azioni	<i>pag.</i>	4
	1 – Azioni formative per gli apprendisti	<i>pag.</i>	4
	2 – Interventi di sistema a gestione unitaria Regionale	<i>pag.</i>	5
	3 – Azioni formative per i tutori aziendali	<i>pag.</i>	6
	4 – Azioni a favore di strutture e sistemi	<i>pag.</i>	6
SEZIONE 5	Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti	<i>pag.</i>	6
SEZIONE 6	Rispondenza agli obiettivi trasversali del P.O.R.	<i>pag.</i>	7
SEZIONE 7	Catalogo provinciale dell'offerta formativa	<i>pag.</i>	8
	Modalità di gestione	<i>pag.</i>	8
SEZIONE 8	Struttura e contenuti dell'offerta formativa	<i>pag.</i>	8
	Circolare Ministeriale 09/11/2000 n. 78	<i>pag.</i>	9
	Apprendisti in obbligo formativo	<i>pag.</i>	9
SEZIONE 9	Oneri a carico dell'impresa	<i>pag.</i>	9
SEZIONE 10	Risorse finanziarie	<i>pag.</i>	10
	Ripartizione delle risorse per ambito territoriale	<i>pag.</i>	10
	Risorse finanziarie per Azioni a regia regionale	<i>pag.</i>	11
	Modalità di trasferimento dei finanziamenti alle Province	<i>pag.</i>	11
	Determinazione dei costi preventivi delle attività formative	<i>pag.</i>	11
	Modalità organizzativa del "Corso strutturato"-determinazione del preventivo	<i>pag.</i>	11
	Modalità organizzativa del "Progetto formativo"-determinazione del preventivo	<i>pag.</i>	12
	Ridefinizione della spesa a consuntivo	<i>pag.</i>	12
	Integrazione tra i sistemi	<i>pag.</i>	12
SEZIONE 11	Certificazione dei percorsi formativi	<i>pag.</i>	13
	Apprendisti in possesso di titoli post – obbligo	<i>pag.</i>	13
	Riassunzione di apprendisti	<i>pag.</i>	13
	Formazione tutori aziendali	<i>pag.</i>	13
SEZIONE 12	Verifica sullo stato di avanzamento delle azioni	<i>pag.</i>	14
SEZIONE 13	Disposizioni finali	<i>pag.</i>	14

SEZIONE 1

Finalità delle azioni formative

Le tipologie di azioni previste dalla presente Direttiva sono finalizzate all'organizzazione e alla gestione della formazione esterna di persone in esercizio di apprendistato secondo quanto previsto dalla legge nazionale 24 giugno 1997 art. 16 n.196 e successive modificazioni.

Le attività di formazione dovranno essere progettate nel rispetto delle durate previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro e dovranno inoltre tenere conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, "Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti";
- Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179, riguardante l'individuazione delle aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro;
- Decreto Interministeriale 16 maggio 2001 n. 152, sull'obbligo formativo;
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 n. 22, "Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale".

La programmazione delle azioni potrà tener conto di modalità innovative sulla erogazione della formazione da realizzarsi in accordo tra i soggetti interessati fermo restando la compatibilità con la normativa di riferimento.

SEZIONE 2

Ambito di applicazione

Le modalità di gestione e finanziamento delle azioni formative e delle azioni ad esse collegate, indicate nella presente Direttiva, rientrano nell'ambito delle seguenti normative che ne disciplinano l'attuazione in ordine alle rispettive applicazioni:

- legge regionale 13 aprile 1995 art. 18 n. 63, sulle Direttive annuali;
- legge regionale 26 aprile 2000 art. ^{li}75 – 76 – 77 n. 44, sulle funzioni della Regione e delle Province in ordine alla programmazione e gestione della formazione professionale;
- D.G.R. n. 15 – 4882 del 21/12/2001 sul conferimento alle Province di funzioni in materia di formazione professionale in applicazione della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;
- legge nazionale 24 giugno 1997 art. 16 n.196 e successive modificazioni.

SEZIONE 3

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento per la realizzazione delle attività previste sono riferibili:

- ai contributi del Programma Operativo Regionale Obiettivo 3, Asse A3 - Fondo Sociale Europeo 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2068 del 21/9/2000;
- ai contributi del Decreto Ministeriale 4 maggio 2001 n.120 o ad altri contributi nazionali;
- ai contributi della Regione Piemonte.

Il presente atto si configura nel contesto del processo di trasferimento delle funzioni alle Province in materia di formazione professionale previsto dalla legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. La Regione si riserva la regia di talune tipologie di azioni a carattere sperimentale che impongono una gestione unitaria a livello regionale. Tali azioni sono individuate nella presente Direttiva alla Sezione n. 4 punto 2.

Le Province, ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000 art. 2 n. 44, esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto del presente atto di indirizzo, garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs 469/97 o nei Segretariati Provinciali ove esistano.

Tenuto conto che le risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo rappresentano la maggiore fonte per il finanziamento delle attività disciplinate dalla presente Direttiva, ancorché siano utilizzate risorse nazionali in materia di formazione professionale per persone in esercizio di apprendistato o risorse provenienti dal Bilancio Regionale, si ritiene di doversi attenere alle disposizioni ed agli indirizzi tracciati nel Programma Operativo FSE 2000/06, puntualizzati nel Complemento di Programmazione (Decisione C.E. "C (2000) 2068" del 21/09/2000).

SEZIONE 4

Tipologia delle Azioni

1 Azioni formative per gli apprendisti

Le attività di formazione professionale possono assumere configurazioni operative e organizzative diverse che dovranno comunque rientrare nell'ambito della seguente classificazione:

- a) **Corso strutturato** per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee distinti nelle seguenti fasce:
- Fascia 1** - apprendisti in obbligo formativo (Decreto Interministeriale 16/05/2001 n.152);
 - Fascia 2** - apprendisti con più di 18 anni privi di titoli superiori o di qualifica professionale;
 - Fascia 3** - apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea.

Il corso dovrà essere presentato dagli operatori aventi titolo secondo le modalità previste dai rispettivi bandi provinciali e dovrà essere comprensivo del progetto didattico ed operativo, dell'indicazione delle strutture e degli strumenti utilizzati, del sistema di verifica dei risultati e del preventivo di spesa.

Si intende per corso strutturato una azione formativa modulare, secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179, strutturata specificamente per gruppi omogenei di apprendisti la cui durata è riferita ai massimali previsti dai rispettivi contratti nazionali di categoria.

- b) **Progetto formativo** rivolto a gruppi di allievi con caratteristiche non omogenee per titolo di studio o per tipo di funzioni professionali. Questa tipologia di attività formativa è caratterizzata dalla massima flessibilità nella definizione dei percorsi formativi che si comporranno mediante un'offerta modulare ampia che consentirà la massima personalizzazione dei percorsi formativi fermo restando le disposizioni previste dai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179 e dal Decreto Interministeriale 16/05/2001 n. 152 sull'obbligo formativo.

La scelta della modalità "progetto formativo" dovrà in ogni caso garantire:

- l'avvio ai relativi percorsi formativi della totalità delle pre-iscrizioni indipendentemente dalla scolarità di appartenenza, dalle qualifiche di tendenza del contratto di apprendistato, dai contratti collettivi nazionali, dalla localizzazione territoriale;
- la definizione di un patto formativo tra il tutore aziendale, l'apprendista e l'Agenzia formativa;
- una composizione dei moduli, nel rispetto della normativa vigente, la cui somma corrisponda alle durate dei rispettivi contratti collettivi nazionali;
- la ricostruzione delle figure professionali realizzate all'interno del progetto formativo a conclusione dell'attività formativa.

Il progetto formativo garantisce dunque il massimo grado di flessibilità nella composizione del percorso formativo degli apprendisti anche in situazioni di elevata eterogeneità.

La progettazione didattica dovrà in ogni caso garantire uno standard di qualità adeguato prevedendo, dove necessario, fasi di formazione anche attraverso l'uso di laboratori adeguatamente attrezzati.

La tipologia dei progetti formativi dovrà essere ricondotta alle seguenti Aree di Attività:

1. Area Amministrativa
2. Area della Produzione
3. Area Commerciale
4. Altro

Le tre aree sono desunte dall'indagine nazionale sui fabbisogni formativi curata dall'Organismo Bilaterale Nazionale (OBNF) per la formazione professionale e adottate anche nella metodologia dell'indagine nazionale sui fabbisogni formativi dell'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato.

L'attuazione della modalità "progetto formativo" assume, per il suo elevato grado di innovatività, impianto e modalità gestionali di tipo sperimentale.

Tutti gli interventi formativi possono prevedere fasi di progettazione e realizzazione di formazione a distanza (FAD) finalizzate all'ottimizzazione dell'offerta formativa sul territorio.

La realizzazione di programmi di formazione a distanza dovrà, in ogni caso, essere adottata d'intesa con la Provincia di riferimento sulla base della presentazione di uno specifico progetto esecutivo. Le azioni formative in FAD dovranno essere svolte in sedi diverse dal luogo di lavoro e in locali e/o con strumentazioni adeguate. In via sperimentale i programmi di FAD potranno avere una durata massima di 40 ore.

Gli interventi formativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo", saranno rivolti esclusivamente ad apprendisti che non abbiano ancora frequentato attività formative in esercizio di apprendistato e a quegli apprendisti che abbiano concluso la prima annualità formativa ai sensi della Direttiva 2001 – 2002 attività formative per apprendisti approvata con DGR n. 31 – 2923 del 07/05/2001.

2 Interventi di sistema a gestione unitaria regionale

Nell'ambito della riserva di disponibilità finanziaria per azioni specifiche indicata nella Tabella 1 (Sezione 10), la Regione potrà avviare azioni sperimentali o di rilevante interesse regionale, che ne impongano la gestione unitaria, finalizzate a:

- definire collaborazioni con il sistema Universitario e il sistema delle imprese per la sperimentazione di azioni formative rivolte ad apprendisti in possesso di titoli superiori nell'ambito di nuovi percorsi formativi fondati su principi di integrazione tra la formazione in Università e la formazione in impresa;

- definire collaborazioni con altre regioni finalizzate alla predisposizione di programmi interregionali e/o internazionali per la formazione di apprendisti inseriti in particolari zone geografiche, settori produttivi o appartenenti a specifiche figure professionali;
- definire azioni di monitoraggio per la valutazione complessiva delle attività di cui alla presente Direttiva;
- definire azioni di studio per la messa a regime di un sistema di certificazione dei crediti formativi al fine di agevolare il passaggio tra i sistemi scolastici, formativi e dell'Università;
- predisporre adeguati programmi di comunicazione e informazione sugli sviluppi dell'apprendistato.

Le azioni sopra descritte potranno essere realizzate in collaborazione con le Province interessate.

3 Azioni formative per i tutori aziendali

La formazione dei tutori aziendali dovrà essere impostata secondo quanto previsto dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 febbraio 2000 n. 22. La Regione si riserva di comunicare alle Province, con apposito provvedimento, le risultanze di uno studio attualmente in corso sui modelli per la formazione dei tutori aziendali, al fine di indicare standard univoci sui contenuti e sulle metodologie della formazione dei tutori.

4 Azioni a favore di strutture e sistemi

Sono prevedibili azioni per agevolare lo sviluppo del sistema della formazione in apprendistato, tali azioni potranno essere finalizzate a:

- adeguamento delle tecnologie utili al sistema dell'offerta formativa per l'apprendistato;
- consolidamento dei programmi di comunicazione;
- azioni di formazione dei formatori finalizzate ad una armonizzazione tra le professionalità dei sistemi formativi e dell'istruzione.

SEZIONE 5

Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti

- **Ente Pubblico** che svolga attività di formazione e che preveda all'interno dello Statuto la formazione professionale come fine - L.R. n. 63/95 art. 11, lettera a).
- **Ente senza fine di lucro** emanazione delle parti sociali o Ente senza fine di lucro emanazione di associazioni con finalità statutarie formative e sociali - L.R. 63/95 art. 11, lettera b) e Texilia S.p.A. istituita ai sensi della L.R. 47/84.
- **Consorzio e/o Società consortile** con partecipazione pubblica documentata da specifici atti amministrativi - L.R. n. 63/95 art. 11, lettera c).
- **ATS - Associazione temporanea di scopo** composta da almeno un soggetto di cui alla L.R. 63/95 art. 11, lettere a), b), c). La ATS potrà anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo di legge.
- **ATS Associazione temporanea di scopo** costituita da Agenzie formative e Istituzioni scolastiche secondarie statali o Universitarie o non statali (paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000 n.62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.lgs n. 297 del 1994).

I soggetti sopra indicati sono da considerarsi beneficiari dei finanziamenti in attesa dell'accREDITAMENTO delle Strutture Formative ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001.

In ogni caso gli operatori erogatori di attività formative dovranno aver ottenuto l'accreditamento, ai fini della finanziabilità delle attività stesse, entro il 1° luglio 2003 così come previsto dall' art. 12 comma 1 e art. 3 comma 5 della D.G.R. n. 44 – 7747 del 12/11/01 e successive modificazioni.

L'operatore affidatario di azioni di formazione per apprendisti dovrà in ogni caso sottoscrivere, all'atto della domanda di contributo, la garanzia della conclusione delle attività formative previste per legge indipendentemente dalla definizione delle procedure di accreditamento.

SEZIONE 6

Rispondenza agli Obiettivi Trasversali del Programma Operativo Regionale

La realizzazione delle azioni formative deve tener conto della rispondenza agli obiettivi trasversali tracciati nel Programma Operativo Regionale, pertanto tutte le attività formative dovranno prevedere:

a) presa in conto del sostegno alla società dell'informazione

i contenuti didattici degli interventi formativi dovranno prevedere specifici moduli destinati alla diffusione delle conoscenze in campo informatico ovvero momenti di approfondimento specialistico sugli applicativi informatici maggiormente diffusi in coerenza con gli obiettivi dell'azione formativa di riferimento;

b) presa in conto del principio di pari opportunità

i contenuti didattici degli interventi formativi devono prevedere specifici moduli in ambito di legislazione sulle pari opportunità, diritto del lavoro, tutela e sicurezza dei lavoratori, normative sui congedi parentali o comunque cogliere la dimensione di genere quale specificità a cui i programmi didattici dovranno fare riferimento;

c) presa in conto del principio di sviluppo locale - Elementi di priorità

sono da considerarsi indicativamente prioritarie le azioni di formazione riferite alle figure professionali rilevate dalla indagine sui fabbisogni curata dalla Direzione Formazione Professionale Lavoro riferita principalmente a situazioni produttive industriali. Le Amministrazioni provinciali, anche con il supporto degli enti bilaterali, possono provvedere alla realizzazione di specifiche analisi di carattere territoriale al fine di verificare la reale corrispondenza dei fabbisogni locali alla pianificazione dell'offerta formativa.

SEZIONE 7

Catalogo Provinciale dell'offerta formativa

Modalità di gestione

Le Province, sentiti gli organismi di concertazione provinciale provvedono, con apposito bando redatto nel rispetto delle linee guida previste dalla presente Direttiva, alla valutazione delle candidature degli operatori al fine della definizione e dell'aggiornamento del Catalogo provinciale dell'offerta formativa. Il Catalogo provinciale dell'offerta formativa è finalizzato alla formalizzazione dell'offerta formativa da parte della Pubblica Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 24/06/1997 art. 16 n.196 e successive modificazioni. Il Catalogo dell'offerta formativa deve essere reso pubblico e disponibile a tutti i soggetti interessati.

Resta a tutti gli effetti in vigore, prima della nuova definizione, il Catalogo dell'offerta formativa istituito ai sensi della Direttiva 2001 – 2002 Attività Formative per Apprendisti approvata con DGR n. 31 – 2923 del 07/05/2001.

Il Catalogo dell'offerta formativa potrà essere aggiornato secondo le modalità previste dai bandi provinciali.

L'organizzazione dell'offerta formativa dovrà essere impostata secondo criteri che garantiscano la massima capillarità su tutto il territorio di competenza e dovrà altresì tener conto della dislocazione territoriale delle imprese al fine di agevolare la frequenza degli apprendisti alle attività formative. A tale proposito si dovrà applicare un parametro di distanza massima, definito tra i 30 ed i 50 chilometri in dipendenza della rete dei trasporti pubblici localmente disponibile, da calcolarsi considerando la via più breve tra il comune in cui lavora l'apprendista e il comune sede dell'Agenzia formativa.

In coerenza con le indicazioni del Programma Operativo Regionale FSE 2000 – 2006, le Province sono impegnate a ricorrere, al fine della redazione del Catalogo dell'offerta formativa e delle successive attribuzioni di attività formative ai rispettivi operatori, ad una procedura aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità.

SEZIONE 8

Struttura e contenuti dell'offerta formativa

Al fine di garantire il massimo dell'omogeneità a livello regionale sulla struttura e sui contenuti delle attività formative si dispone affinché le stesse prevedano:

- un modulo di accoglienza finalizzato alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del "patto formativo" tra l'apprendista, la struttura formativa e l'impresa.
A questo fine dovranno essere utilizzate le prove per i vari livelli delle scale Alls predisposte dalla Regione Piemonte ed erogabili tramite il software "Questionari". Potranno inoltre essere utilizzati analoghi strumenti predisposti per l'alfabetizzazione informatica e per la lingua straniera. I livelli delle scale Alls possono essere certificati;
- moduli di base e moduli di contenuti trasversali organizzati in ottemperanza ai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n.179;
- moduli aggiuntivi di cui al Decreto Interministeriale 16/5/2001 n. 152;
- moduli professionalizzanti sulle competenze chiave nei vari settori, i cui contenuti dovranno, in relazione alle funzioni svolte in azienda, essere ancorati ad una rielaborazione dell'esperienza lavorativa, al fine di rendere espliciti gli apprendimenti impliciti acquisiti sul luogo di lavoro.

L'organizzazione delle attività formative dovrà seguire l'impostazione sopra descritta indipendentemente dalla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo" di cui al precedente punto 1 (Sezione 4) riguardante la Tipologia delle Azioni.

In ogni modulo dovranno essere descritti i relativi contenuti ed obiettivi, nonché le modalità di valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.

La metodologia didattica ed organizzativa dovrà inoltre garantire la possibilità di ridefinire il percorso modulare professionalizzante durante lo svolgimento del corso, riprogettando il medesimo, anche in termini di competenze, coerentemente alle eventuali indicazioni regionali o delle imprese interessate. L'impresa e l'Agenzia formativa possono concordare particolari percorsi formativi ancorati all'esperienza di lavoro dell'apprendista da realizzarsi, anche all'esterno dell'Agenzia formativa, fermo restando la compatibilità economica. Tali percorsi potranno eventualmente essere realizzati con il concorso economico da parte dell'impresa interessata.

Circolare Ministeriale 9 novembre 2000 n. 78

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 9 novembre 2000 n. 78, le Agenzie formative provvedono ad organizzare iniziative di recupero delle assenze degli apprendisti al fine di garantire la partecipazione all'attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Apprendisti in obbligo formativo

In caso di abbandono del percorso di apprendistato per cessazione del rapporto di lavoro, le Agenzie formative devono darne tempestiva comunicazione ai competenti Centri per l'impiego, indirizzando presso gli stessi quegli apprendisti, ancora in obbligo formativo, affinché essi possano essere reinseriti in un percorso formativo finalizzato all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge. Alla comunicazione viene allegata una certificazione sulle competenze acquisite dall'apprendista. I Centri per l'impiego, ricevuta comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, hanno comunque il compito di convocare i giovani ancora in obbligo formativo al fine di offrire loro servizi di orientamento personalizzati, in grado di consentire, sulla base dell'analisi del livello di conoscenze e competenze posseduto, dell'età e delle inclinazioni individuali, la scelta tra i vari percorsi formativi possibili per il completamento della formazione del soggetto.

SEZIONE 9

Oneri a carico dell'impresa

L'impresa deve effettuare la comunicazione dei dati dell'apprendista presso i competenti Centri per l'impiego entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione così come previsto dalla vigente normativa (legge 28 novembre 1996 art. 9 bis, n. 608).

Gli uffici provinciali, a seguito dell'avvenuta comunicazione dei dati dell'apprendista, comunicano formalmente l'offerta formativa all'impresa così come previsto dalla legge 24/06/1997 art. 16 n. 196 e successive modificazioni.

Le imprese, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta formativa formalmente trasmessa dagli uffici provinciali, provvedono alla pre-iscrizione dell'apprendista presso una delle Agenzie formative indicate nel Catalogo provinciale dell'offerta formativa. L'agenzia formativa rilascerà una dichiarazione attestante l'avvenuta pre-iscrizione.

Qualora l'Agenzia formativa non operi l'avvio delle attività entro 90 giorni dalla data di pre-iscrizione dell'apprendista dovrà darne comunicazione all'impresa interessata. L'impresa, entro i 30 giorni successivi provvederà alla pre-iscrizione dell'apprendista presso una nuova Agenzia formativa avvalendosi del supporto dei competenti uffici provinciali.

Questa modalità è applicabile solamente nel caso di pre-iscrizione degli apprendisti alla modalità "corso strutturato". L'opzione organizzativa del "progetto formativo" deve garantire l'avvio di tutte le pre-iscrizioni

indipendentemente dalle tipologie di scolarità, di figure professionali, di settore e contratto collettivo di riferimento e di localizzazione territoriale così come indicato al punto 1 (Sezione 4) riguardante la Tipologia delle Azioni.

SEZIONE 10

Risorse Finanziarie

La presente Direttiva rende disponibili complessivamente **35.000.000,00** di Euro, provenienti rispettivamente:

- ⇒ dal Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, Asse A3, linea di intervento 2, Azione 2, per un importo pari ad euro **25.522.554,35**;
- ⇒ dal D.M. n. 120/V/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'importo pari ad euro **9.477.445,65**.

La Regione Piemonte, nel caso in cui si rendano disponibili quote derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale o regionale, mediante specifici atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, ha facoltà di integrare e/o ridistribuire, tra le fonti finanziarie, le risorse sopra indicate.

Ripartizione delle risorse per ambito territoriale

Le quote destinate alla realizzazione di attività formative sono ripartite, a livello provinciale, proporzionalmente alla percentuale di apprendisti avviati in ciascuna Provincia, in riferimento al periodo Aprile 2001 – Marzo 2002.

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER PROVINCIA

<i>PROV'NCIA</i>	<i>% Incidenza</i>	<i>D.M. n. 120/V/2001</i>	<i>P. O. R.</i>	<i>Totale</i>
<i>Alessandria</i>	9,1569%		2.747.055,07	2.747.055,07
<i>Asti</i>	5,1123%		1.533.685,37	1.533.685,37
<i>Biella</i>	4,5175%	1.355.248,65		1.355.248,65
<i>Cuneo</i>	16,7092%	5.012.766,21		5.012.766,21
<i>Novara</i>	5,6694%		1.700.806,59	1.700.806,59
<i>Torino</i>	51,4507%		15.435.211,51	15.435.211,51
<i>VCO</i>	3,9024%	1.170.718,97		1.170.718,97
<i>Vercelli</i>	3,4817%	1.044.507,63		1.044.507,63
Totale	100,00%	8.583.241,46	21.416.758,55	30.000.000,00

Al fine di facilitare le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi formativi, si è provveduto ad attribuire alle varie Province le spettanti quote, utilizzando un'unica fonte di finanziamento fra le due disponibili sopra indicate.

Risorse finanziarie per azioni a regia regionale

Le azioni a regia regionale, indicate nella precedente Sezione 4 al punto 2, si svilupperanno attraverso successivi adempimenti amministrativi nell'ambito di una disponibilità complessiva pari a Euro **5.000.000,00**.

La gestione e la realizzazione delle azioni potrà coinvolgere il livello provinciale in ordine agli indirizzi previsti della legge regionale 26 aprile 2000 art.^h 75 – 76 – 77, n. 44.

Modalità di trasferimento dei finanziamenti alle Province

Il trasferimento alle singole Province dell'insieme delle dotazioni finanziarie sopra indicate verrà effettuato in tre erogazioni successive:

- prima erogazione pari 50% a seguito della comunicazione da parte delle Province della definizione del Catalogo Provinciale dell'offerta formativa;
- seconda erogazione pari al 30% entro il mese di marzo 2003 su richiesta della Provincia accompagnata da un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività;
- il saldo sarà effettuato a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività formative, fino al raggiungimento delle disponibilità finanziarie previste, a conclusione di tutte le azioni, dietro presentazione di un rapporto conclusivo sull'andamento e sui risultati della sperimentazione, accompagnato dal resoconto dettagliato delle spese sostenute dai soggetti attuatori e dall'elenco dei relativi beneficiari gestori delle azioni formative.

Le Province provvederanno, nell'ambito delle risorse loro assegnate attraverso i necessari atti di competenza, a definire le modalità di determinazione di congruità dei costi preventivabili nel rispetto di quanto indicato nella presente Direttiva, nei regolamenti comunitari e nelle disposizioni emanate dai competenti settori regionali.

Determinazione dei costi preventivi delle attività formative

La modalità di calcolo dei costi delle attività formative è definita dal valore del voucher per persona opportunamente proporzionato in relazione alla durata dell'azione formativa prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di settore. Il valore del voucher per persona è stabilito nella misura massima di euro 1.300,00 comprensivo delle spese per la formazione dei tutori aziendali.

Per gli apprendisti i cui contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono attività formative ridotte o incrementate, la determinazione del valore dei rispettivi voucher sarà proporzionata secondo la seguente esemplificazione ? $\text{voucher} = 1.300,00 \times \text{n}^\circ \text{ ore contrattualmente previste} / 120$.

La determinazione del costo a preventivo è definita in relazione alla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo".

Modalità organizzativa "Corso Strutturato" - Determinazione del costo a preventivo.

Questa modalità organizzativa consente una composizione della classe con un numero massimo di 18 apprendisti.

Il preventivo viene contabilizzato su un numero massimo di 12 apprendisti per il relativo valore di voucher.

Il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo. Il costo può assumere a consuntivo valori diversi in relazione al numero di apprendisti che concludono almeno l'80% delle attività formative.

Modalità organizzativa “Progetto formativo” - Determinazione del costo a preventivo.

Questa modalità organizzativa consente una composizione del progetto senza limitazioni quantitative di persone e contestualmente prevede l'obbligo, da parte dell'operatore, di garantire quanto indicato nella precedente Sezione 4, punto 1. La formulazione del progetto è strutturata per moduli la cui composizione deve in ogni caso garantire una buona qualità della didattica. Il numero massimo di persone inseribili in un modulo è pari a 24 allievi effettivamente frequentanti. Numeri superiori devono essere autorizzati dalle Province secondo modalità che saranno specificate nei relativi bandi.

Il preventivo viene contabilizzato moltiplicando il numero di apprendisti per il relativo valore di voucher.

Il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo. Il costo può assumere a consuntivo valori diversi in relazione al numero di apprendisti che concludono almeno l'80% delle attività formative per ogni modulo frequentato.

Ridefinizione della spesa a consuntivo

L'effettiva definizione della spesa a consuntivo terrà conto dell'attività svolta. Non saranno contabilizzati i voucher di apprendisti la cui presenza all'attività formativa risulti inferiore all'80% della durata di formazione esterna prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Integrazione tra i sistemi

Le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa e dell'attività di formazione professionale, costituiscono crediti formativi per l'eventuale accesso a corsi di istruzione secondaria superiore. Tale modalità dovrà essere definita nell'ambito di accordi quadro tra la Direzione Scolastica Regionale del Ministro della P.I., la Direzione regionale formazione professionale lavoro e le parti sociali. Le Istituzioni scolastiche e le Agenzie di formazione possono individuare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema, così come previsto dal D.P.R. 12 luglio 2000 art.6, n. 257 (Regolamento di attuazione della legge nazionale 17 maggio 1999 art. 68, n. 144).

Certificazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono avere struttura modulare e sono certificati attraverso due modalità:

1. L'Agenzia formativa, titolare dei corsi, rilascia formale attestazione del percorso formativo effettuato, secondo i modelli di cui alla D.G.R. 18 gennaio 1999 n.22-26487 e alla D.D.30 marzo 1999, n.156 e successive modificazioni, agli apprendisti che passano all'annualità successiva e a quegli apprendisti che hanno frequentato anche solo parzialmente il percorso formativo. L'unità minima di attestazione è da considerarsi il modulo. Le attestazioni di cui sopra dovranno indicare il numero di ore di presenza dell'apprendista e il numero dei moduli frequentati con le relative presenze.
2. La Provincia rilascia agli apprendisti che completano il percorso formativo, mediante il modello di Attestato di Frequenza e Profitto, approvato con la D.G.R. 18 gennaio 1999 n.22-26487 e D.D.30 marzo 1999, n.156 e successive modificazioni, una certificazione finale dei risultati conseguiti. Tale attestazione tiene conto dei moduli superati con successo, del dossier prodotto dall'apprendista e dell'eventuale verifica aggiuntiva prevista. Le attestazioni sono da considerarsi anche come crediti per nuove ammissioni all'interno di successivi processi formativi.

A seguito della presentazione sulla procedura S.inf.od dei percorsi per aree di attività e per competenze, l'Agenzia formativa potrà attestare le competenze stesse secondo modalità che saranno definite con specifico atto deliberativo della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte definirà le modalità dell'eventuale certificazione finale di qualifica o specializzazione. In generale, gli allievi con certificazione di competenze riferentesi all'80% di un percorso di qualifica, potranno essere ammessi al relativo esame finale.

Apprendisti in possesso di titoli post - obbligo (Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 art. 3 comma 2)

Per gli apprendisti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, accordi nazionali tra le parti sociali possono definire, nello specifico, i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e la durata dell'apprendistato; in questo caso occorrerà pianificare all'interno del corso percorsi formativi differenziati.

Riassunzione di apprendisti (Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 art. 3, comma 1)

Nei casi di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendista, per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative di carattere trasversale e di base di cui al Decreto 8 aprile 1998 all'art. 2, punto a), sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati previa dimostrazione dell'avvenuta partecipazione ai corsi.

A questo proposito, si precisa che rimane in capo all'impresa l'obbligo della frequenza alla formazione esterna prevista dalla legge nazionale n. 196/97 art. 16. L'apprendista dovrà frequentare moduli i cui contenuti siano adeguati alle conoscenze già acquisite in precedenti azioni formative.

Il passaggio dalla prima alla seconda annualità deve essere certificato dal soggetto attuatore dell'attività formativa mediante una dichiarazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Formazione tutori aziendali (D.M. 28 febbraio 2000)

All'avvio della prima annualità di formazione esterna i tutori aziendali sono tenuti a partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa a loro rivolta, di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle Agenzie di formazione titolari di corsi per apprendisti. La formazione dei tutori dovrà sviluppare le competenze previste dal D.M. 28 febbraio 2000 art. 3. Tali azioni di formazione sono da vedersi anche come momenti di negoziazione sui reciproci ambiti di intervento.

Le Agenzie formative possono avvalersi di strutture o personale specializzato per la formazione dei tutori aziendali.

SEZIONE 12

Verifica sullo stato di avanzamento delle azioni

L'azione di verifica sullo stato di avanzamento delle azioni svolta dalla Regione tenderà ad analizzare le attività previste dalla presente Direttiva e la loro ricaduta sulle realtà territoriali aziendali e formative. Questa azione rappresenta un essenziale strumento per sostenere il processo di "miglioramento continuo" del sistema apprendistato. Dovranno essere evidenziate le criticità al fine di individuare interventi correttivi e utili indicazioni sia per apportare correzioni in itinere che per le successive fasi di programmazione.

L'attribuzione alla Regione del coordinamento delle attività di verifica sullo stato di avanzamento delle azioni consente:

- ⇒ di garantire una corretta e omogenea metodologia di intervento e di raccolta delle informazioni e di organizzare la circolazione delle stesse, senza sostituirsi ai soggetti che già attuano in proprio attività coerenti di monitoraggio e di raccolta di informazioni (raccordare, mettere in rete e integrare le attività di monitoraggio messe in atto o previste da ciascuna Provincia);
- ⇒ di comprendere e valorizzare le singole esperienze e di costruire un quadro coerente delle diverse realtà al fine di meglio individuare sia i problemi che le "buone pratiche" su cui concentrare l'attenzione per il miglioramento continuo del sistema;
- ⇒ di evidenziare i problemi e rapportarli alle cause reali degli stessi per consentire di trovare soluzioni efficaci;
- ⇒ di fornire supporto alle diverse realtà che ne manifestino l'esigenza per introdurre miglioramenti in itinere e innescare processi virtuosi di miglioramento.
- ⇒ di stabilire rapporti di collaborazione con tutti gli attori del sistema "apprendistato" (Regione, Province, parti sociali, Centri per l'impiego, Agenzie formative, scuole, imprenditori, formatori, apprendisti) impegnandoli, con le proprie specificità di ruolo e di responsabilità, nel processo di analisi delle azioni in corso e di miglioramento continuo delle stesse.

Le azioni sopra indicate saranno affidate con successivo atto all'Agenzia Piemonte Lavoro nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e valutazione ad essa attribuite dalla legge regionale 14 dicembre 1998 art.9, n. 41. L'Agenzia Piemonte Lavoro si avvarrà di un gruppo di coordinamento espressione del Comitato di Pilotaggio sull'apprendistato.

L'Agenzia Piemonte Lavoro predisporrà rapporti semestrali sull'andamento quantitativo dei flussi delle attività programmate i cui contenuti saranno oggetto di approfondimento in seno al Comitato di Pilotaggio sull'Apprendistato.

Infine saranno avviate attività di verifica sulle azioni svolte in ordine agli indicatori di monitoraggio previsti dal Programma Operativo Regionale per l'Obiettivo 3. Le Province dovranno predisporre rapporti periodici sull'andamento delle azioni in ordine, sia agli indicatori di carattere finanziario che fisico secondo modelli che saranno definiti successivamente.

Sezione 13

Disposizioni finali

La Direzione Regionale Formazione Professionale Lavoro determinerà, con propri atti, eventuali deroghe o modificazioni riguardanti aspetti gestionali e organizzativi relativi alla realizzazione delle azioni previste dalla presente Direttiva.